

Verbale del Revisore dei Conti n. 03 / 2024

Parere sulla proposta di approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021 - sezione 3.3 Piano Triennale del fabbisogno di personale 2024.2026.

Il revisore unico dell'intestato comune, nella sua funzione di controllo e indirizzo, così come prescritto dall'art. 239 del TUEL,

- **Vista** la richiesta di parere ricevuta in data 25.03.2024 , in merito all'adozione della delibera di Giunta Comunale rubricata: *"Parere sulla proposta di approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 (PIAO) "* , munita dei seguenti allegati:
 - PIAO 2024-2026 e in particolare sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale ";
 - allegato A relativo al prospetto di calcolo della capacità assunzionale;
 - allegato B contenente il dettaglio della spesa di personale per il 2024 con la verifica del rispetto dei limiti di spesa;
 - proposta di delibera della Giunta Comunale (proposta n. 35 del 25.03.2024);
 - parere tecnico sulla proposta di deliberazione;
 - parere contabile sulla proposta di deliberazione;
- **Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28.12.2023 di approvazione del Documento unico di programmazione- DUP semplificato -per il triennio 2024-2026. (*cfr parere n. 14/2023*)
- **Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.02.2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati. (*cfr parere n. 1/2024*)
- **Visto** l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che *gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.*
- **Visto** l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 : *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale".*

- **Visto** l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001: *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo”*.
- **Visto** l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004: *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*.
- **Visto** il DL 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge 113 del 6 agosto 2021, all'art. 6 introduce per tutte le amministrazioni il **Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO)** con l'obiettivo di superare la molteplicità, e la conseguente frammentazione, degli strumenti di programmazione oggi in uso per favorirne l'integrazione e la redazione integrata.
- **Considerato** che il Piao di fatto “sostituisce”:
 - · *il Piano della Performance.*
 - · *il POLA e il Piano della formazione*
 - · *il Piano triennale del fabbisogno del personale*
 - · *il Piano anticorruzione (PTPCT)**e dovrà contenere:*
 - · *l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno,*
 - · *le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;*
 - · *le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.*
- **Richiamato** il PIAO 2023 approvato dalla G.C. con deliberazione nr. 60 del 16.06.2023. (cfr parere n. 5/2023) e aggiornato con deliberazione della G.C. n. 91 del 21.09.2023 (cfr parere n. 9/2023)
- **Richiamate** le condizioni ed i presupposti richiesti dalla vigente normativa per poter avviare eventuali processi assunzionali e segnatamente:
 - *spesa di personale inferiore ai valori soglia stabiliti dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e il conseguente decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020;*
 - *rispetto del tetto di spesa complessivo sostenuta per il personale nell'anno 2018 come previsto in tabella 2 del decreto attuativo, (Art. 5, comma 1);*
 - *rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 567 della legge 296/2006;*
 - *rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;*
- **Visto** lo schema di **PIAO** ed in particolare la sezione 3 rubricata “Organizzazione e capitale umano”, 3.3 del PIAO “ Piano Triennale dei fabbisogni di personale” e correlate sotto sezioni 3.3.1-3.3.2-3.3.3-3.3.5.

- **Visti** i prospetti redatti dal Comune di Paulilatino, dai quali si evince che l'ente rientra tra i comuni con un'incidenza di spesa di personale sulle entrate correnti posizionata al di sotto del valore soglia e come meglio sotto rappresentato:
 - in relazione al valore soglia di massima spesa del personale, il Comune di Paulilatino si colloca nella fascia demografica lett. c) (popolazione da 2000 a 2999) della tabella 1 del D.M. 17/03/2020 con valore soglia 27,60% mentre quella prevista in tabella 3 è pari al 31,60%;
 - con riferimento alla tabella 2 del citato D.M. , la percentuale massima di incremento di spesa del personale applicabile al comune di Paulilatino per l'anno 2024 è pari al 30%;
 - il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020 - 2021 - 2022) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione si attesta al 23,11%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1 del D.M. 17.03.2020, pari al 27,60%;
 - l'incremento massimo di spesa utilizzabile (29% della spesa 2018) è pari a euro 192.687,47;
 - la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del Comune per l'anno 2024, ammonta pertanto conclusivamente a Euro 110.653,91 rispetto alla spesa di personale del 2018, portando a individuare la soglia di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2024, secondo le percentuali della richiamata Tabella 2 di cui all'art. 5 del D.M. 17/03/2020, in un importo insuperabile di Euro 834.979,03 per il 2024 e così pure per i due esercizi successivi;
 - a mezzo Deliberazione n. 42 del 17.04.2023 era stata ceduta all'Unione dei Comuni del Giulcier una quota di capacità assunzionale pari ad € 50.000,00, detta deliberazione era stata successivamente revocata a mezzo di Deliberazione n. 56 del 08.06.2023 rinviando in merito alla successiva approvazione del PIAO in esame in virtù del quale, sulla scorta dei margini assunzionali ricalcolati dal Responsabile del Servizio interessato , è stato rimodulato l'ammontare delle capacità assunzionali da cedere all'Unione dei Comuni del Guilcier per un importo complessivo pari a € 18.000,00;
 - la spesa complessiva di personale per l'anno 2024 è prevista in euro 776.939,03 cui va aggiunta la capacità assunzionale ceduta all'Unione dei comuni del Guilcer pari ad euro 18.000,00 (totale euro 794.939,03), detto ammontare è pertanto al di sotto delle soglie massime previste come meglio sopra evidenziato;
 - la spesa risulta compatibile, sulla scorta dei dati previsionali, anche nel corso delle annualità successive 2025 e 2026 tenuto conto della capacità assunzionale ceduta come sopra indicato (totale euro 794.939,03 come per annualità 2024);

- la spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 567 della legge 296/2006, anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal D.M. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo) e come meglio sotto riportato:

Valore anno mediata triennio 2011-2013: Euro 707.220,35
spesa di personale, ai sensi del comma 567 art. 1 legge 296/2006, per l'anno 2023: Euro 531.751,87 al netto delle componenti escluse (vedi allegato B)

- la spesa di personale per lavoro flessibile prevista per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, ciò in quanto il valore per l'anno 2009 è pari ad euro 18.000,00 rispetto alla spesa previsionale per lavoro flessibile dell'anno 2024 che è pari a zero;
 - la capacità di spesa a tempo determinato verrà autorizzata allo scopo di essere utilizzata per far fronte a eventuali assenze dal servizio del personale in dotazione organica, fino a un massimo di € 18.000,00 corrispondente al limite sopra indicato;
- **Preso atto** che l'ente prevede le seguenti cessazioni /assunzioni di personale nel triennio oggetto di programmazione:

Cessazioni

ANNO 2024: 1 cessazione possibile per un dipendente nell'area dei Funzionari e delle elevate Qualificazioni - Istruttore Direttivo Contabile;

ANNO 2025 : nessuna

ANNO 2026: nessuna

Assunzioni

ANNO 2024:

1) Dipendente dell'area istruttori a tempo pieno e indeterminato di struttura settore tecnico;

2) Dipendente dell'area funzionari ed elevate qualificazioni a tempo pieno e indeterminato di struttura settore finanziario;

ANNO 2025 : nessuna

ANNO 2026: nessuna

- **Rilevato** che l'ente:

-ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con esito negativo, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 28.02.2024;

-ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, convertito in L. 160/2016, ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione;

-alla data odierna, ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66, convertito in L. 23/6/2014, n. 89, di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;

-non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Per tutto quanto sopra espresso, l'Organo di Revisione, visti:

- il vigente regolamento di contabilità e lo Statuto dell'ente;
- il D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il D.lgs 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai rispettivi responsabili, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

raccomandando

la costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i vigenti principi di legge e di prassi in materia di spese di personale e di dinamiche occupazionali ed , all'occorrenza, l'adozione degli eventuali correttivi indotti.

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa all'approvazione del PIAO in riferimento alla sezione 3.3 "Fabbisogni del Personale per il triennio 2024-2026 nei termini di cui alla trasmessa proposta ed ai correlati allegati.

Lì, 28.03.2024

Il Revisore dei Conti

Dott. Giovanni Schirra

firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:

SCHIRRA GIOVANNI

Firmato il 28/03/2024 10:28

Seriale Certificato: 2179286

Valido dal 08/02/2023 al 08/02/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA